



ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 190 del 30/05/2024

OGGETTO: CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO AUTORIMESSA IN COMUNE DI AOSTA – VIA DE CHALLAND N. 19-25

Il Direttore

- Individuato Carta Andrea, Responsabile del Servizio Amministrazione come Responsabile del procedimento;
- Premesso che:
 - ☐ con contratto di locazione, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Aosta al n. 217 in data 09.02.2006 – serie I – veniva concessa in locazione un’unità immobiliare, all’Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso, sita nel Comune di Aosta - Via De Challand n. 19-25, destinata ad autorimessa, per la durata di anni due decorrenti dal 01.02.2006 fino al 31.01.2008 e tacitamente rinnovabile per ugual periodo, così come previsto all’art. 1 del predetto contratto di locazione, il tutto per un importo annuo di €. 1.560,00;
 - ☐ con scrittura privata, registrata all’Agenzia delle Entrate di Aosta al n. 147 in data 03.02.2015 – serie 3 – si era convenuta la riduzione del canone annuo di locazione nella misura del 15% ai sensi della Legge 89/2014 ovvero passando da €/anno 1.560,00 ad €/anno 1.324,00;
 - ☐ in data 24.10.2015 è deceduta la parte locatrice del contratto, Sig.ra CHANOUX Maria Lucia, lasciando la piena proprietà alla Sig.ra CASTELLI Marianne nata ad Aosta il 04.12.1968;
- Ritenuto indispensabile dover procedere alla stipula di un nuovo contratto di locazione considerati la sua vetustà ed il passaggio di proprietà;
- Visto lo schema del contratto di locazione predisposto dall’ufficio patrimonio/tecnico;
- Acquisito il parere positivo rilasciato dall’Ufficio progettazione e gestione patrimonio prot. 1939 del 20.05.2024, sulla congruità del canone di affitto pari a un totale di € 1.360,00 annui;
- Verificato che le spese di registrazione del contratto sono a carico del locatore e dell’affittuario in parti uguali e che il pagamento del canone di affitto annuale di € 1.360,00;
- Considerato che il contratto di locazione ha durata 4 anni + 4 anni e pertanto si intende procedere con unica registrazione versando l’imposta di registro per n. 6 anni in unica soluzione in quanto consente di ottenere un risparmio sulla stessa;
- Riconosciuta pertanto la necessità di stipulare il contratto di locazione relativamente all’unità immobiliare, e di procedere alla registrazione telematica dello stesso presso l’Agenzia delle Entrate;
- Visto l’art. 56, comma 1, lett. e) del d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), che prevede la non applicazione delle disposizioni del codice per gli appalti aventi ad oggetto l’acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;

- Visti l'art. 13, comma 2, e l'art. 2, comma 1, lett. m) dell'Allegato I1 del d.lgs. 36/2023, che prevedono fra i contratti esclusi dalle disposizioni del codice, fra gli altri, quelli previsti dalla Sezione 3 del Capo I del Titolo I della direttiva 2014/24/UE (fra cui, ex. art. 10, gli appalti pubblici di servizi: a) aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni);
- Visto il comunicato del Presidente ANAC, allegato alla delibera n. 582 del 13 dicembre 2023, relativamente all'avvio del processo di digitalizzazione contenente indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG utilizzando un'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma contratti pubblici – PCP, per il presente contratto è stato richiesto dal Conditore il CIG B1243D3E5C;
- Verificato che per l'anno in corso non risultano vincoli di spesa per gli Enti Parco Nazionali relativi alla stipulazione o al rinnovo di contratti di locazione/affitto di immobili o terreni, ad eccezione della sospensione dell'aggiornamento alla variazione ISTAT di cui al D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012;
- Visto l'art. 16 del d. lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Visto l'art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell'Ente, approvato con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica prot. 0000097 del 23 febbraio 2022, in cui si prevede che il Direttore adotti "...tutti gli atti di gestione amministrativa...compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno... mediante autonomi poteri di spesa...";
- Vista la nota prot. n. 0212161 del 27.12.2023 con cui il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, ha espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l'anno 2024;
- Preso atto dei pareri di congruità tecnica, regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto,

determina

1. di provvedere alla stipula di un contratto di locazione per un periodo di anni quattro prorogabile di ulteriori anni 4, con decorrenza dal 01.02.2024 di un'unità immobiliare sita in Via De Challand n. 19-25 in Comune di Aosta, avente destinazione autorimessa e contraddistinta in mappa al Fg. 40 particella 222 subalterno 111 di proprietà della Sig.ra Castelli Marianne, per un canone annuo di € 1.360,00;
2. di impegnare per quanto sopra indicato la somma annua di **€ 1.360,00**, con imputazione sul **cap. 04010** del bilancio per l'esercizio finanziario corrente, corrispondente alla prima annualità di canone di affitto e di impegnare la stessa somma residua sul medesimo capitolo per i restanti futuri esercizi finanziari di competenza, oltre a imputare sui competenti capitoli le spese derivanti dall'utilizzo dei beni locati e delle spese di registrazione;
3. di demandare e delegare all'Ufficio bilancio, finanze e sistema informatico di Aosta la liquidazione della spesa mediante emissione di mandati bancari.

Il Direttore
(BRUNO BASSANO / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.